

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI: RESPONSABILE TECNICO

Si ricorda che, come previsto dal DM 120/2014 e dalla Delibera del Comitato Nazionale n. 6/2017, i Responsabili Tecnici delle ditte già iscritte alla data di entrata in vigore della Delibera, **16/10/2017**, potranno continuare a svolgere la propria attività, **in regime transitorio**, per altri cinque anni, fino al 16/10/2022.

Dal **02/01/2021** tali Responsabili Tecnici dovranno sostenere le **verifiche di aggiornamento dell'idoneità**. In caso di mancato superamento delle prove **non sarà più possibile svolgere i compiti di Responsabile Tecnico** per l'Albo Gestori Ambientali. Le sedi, le date e le modalità di svolgimento saranno decise con successive deliberazioni.

Al momento sono disponibili sul sito dell'Albo Gestori Ambientali i set completi dei quiz delle verifiche per l'idoneità, aggiornati al 24 gennaio 2019, suddivisi nei moduli di cui all'allegato C della Delibera del Comitato Nazionale n.6 del 30/05/2017: modulo obbligatorio per tutte le categorie e modulo specialistico.

SFALCI E POTATURE: ESCLUSI DALLA NORMATIVA RIFIUTI

Il 3 maggio 2019 è entrata in vigore la **Legge n. 37**, a modifica dell'art. 185 co. 1 lettera f) del D. Lgs. 152/06, in merito agli esoneri dall'applicazione delle norme sui rifiuti per sfalci e potature.

Con la nuova modifica la disciplina sui rifiuti **non si applica al materiale agro-forestale non pericoloso**, inclusi sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni, solo se successivamente utilizzato in agricoltura o per produrre energia e a patto che non si danneggi l'ambiente e non si metta in pericolo la salute.

CARENZA DI IMPIANTI PER SMALTIRE I RESIDUI DA RICICLO

Nei prossimi giorni EuRIC condividerà con la Commissione Europea e CEWEP (Confederazione Europea degli Impianti di Incenerimento) il documento in cui si evidenzia come **l'accumulo dei residui derivanti dalle operazioni di riciclo stia portando ad un progressivo blocco degli impianti di riciclo**.

Le problematiche inerenti lo smaltimento di questi residui sono individuate nella scarsa omogeneità nella distribuzione degli impianti di incenerimento, nei sempre più alti obiettivi di riciclo e nel blocco delle importazioni di diversi tipi di rifiuti da parte dei paesi asiatici.

Le proposte formulate da EuRIC per superare queste difficoltà poggiano su raccomandazioni a breve termine (maggiore facilità di accesso agli impianti di smaltimento dei residui) e medio-lungo termine (miglioramento dell'efficienza della filiera, innovazione tecnologica).

Nel frattempo UNICIRCULAR (Unione Imprese Economia Circolare) ha già iniziato a raccogliere dati tra i suoi associati per avere un quadro di quali sono i residui maggiormente critici e quali sono le loro destinazioni attuali, per poi poter procedere ad un confronto con le Istituzioni e altri soggetti interessati.

CASO GIURISPRUDENZA - COMBUSTIONE RESIDUI VEGETALI: QUANDO E' LECITO

La combustione dei residui vegetali è considerata "**pratica agricola**" solo se rispetta le condizioni di cui all'art. 182 co. 6-bis del D.Lgs. 152/06: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 co. 1 lett. f) (sfalci e potature provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, e da attività agricole e agro-industriali), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole....".

In caso contrario tale attività deve essere autorizzata.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3598 del 24/01/2019, che ha confermato la condanna ad un giardiniere al quale il Tribunale aveva sequestrato il terreno dove era avvenuto lo smaltimento tramite combustione dei residui vegetali prodotti dalla propria attività, in quanto non erano rispettate le condizioni sopra dette.

NEWS SICUREZZA

IMPIANTO DI TERRA: VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE AI SENSI DEL D.P.R. 462/01

Il D.P.R. 462/01 ha introdotto maggiori obblighi e responsabilità per il Datore di Lavoro, relativamente alla **verifica periodica dell'impianto elettrico di messa a terra**. Spetta al Datore di Lavoro l'onere di effettuare i relativi controlli – a seconda della periodicità stabilita ex lege – incaricando appositi Enti abilitati. Tutte le Aziende, proprietarie o affittuarie dell'immobile, con almeno un dipendente, sono obbligate ad effettuare le verifiche dell'impianto di messa a terra.

Il Controllo Inquinamento Ambientale collabora con la società **Progetto Verifiche Srl** che, in concerto con la Veneta Engineering, Organismo Notificato e Autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.P.R. 462/01 con D.M. 10/03/2011 G.U. n. 63 del 18/03/2011, è in grado di effettuare le verifiche dell'impianto di messa a terra ai sensi D.P.R. 462/01.

Per offrire ai nostri clienti un maggior supporto, la **Dott.ssa Laura Carnevali**, commerciale di Progetto Verifiche Srl, è stata incaricata dal Controllo Inquinamento Ambientale di contattarvi e fornirvi **gratuitamente** ogni **informazione** utile in tema di verifiche di impianti di messa a terra.

CIVA: NUOVO SERVIZIO TELEMATICO DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA DI IMPIANTI E APPARECCHI

A partire dal 27 maggio, **INAIL** ha attivato una nuova funzionalità sul proprio portale, denominata "**CIVA**" (**Certificazione Impianti e Verifiche Attrezzature**): tale strumento sarà d'ora in avanti l'unico utilizzabile per le **denunce di messa in servizio**, le richieste di verifica di messa in servizio e di **prima verifica** di apparecchiature rientranti nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 (attrezzature di sollevamento, apparecchi a pressione, ecc...), che in precedenza venivano gestite in modalità cartacea.

Invitiamo pertanto tutte le aziende che non lo avessero già fatto ad **isciversi al portale INAIL**; l'iscrizione deve essere effettuata in due step: prima deve essere registrato il legale rappresentante, e una volta completata questa registrazione si deve procedere all'associazione della ditta al Legale Rappresentante.

Per quanto riguarda le richieste di **verifiche periodiche** successive alla prima non cambia nulla, in quanto queste non riguardano più INAIL bensì gli organismi abilitati.

PREVENZIONE INCENDI: REGOLA TECNICA ORIZZONTALE (RTO) UNICO RIFERIMENTO PROGETTUALE

Il **20/10/2019** entreranno in vigore le modifiche al "Codice di prevenzione incendi", stabilite con D.M. Interno del 12 aprile 2019.

Tale provvedimento rende obbligatorio l'utilizzo della **Regola Tecnica Orizzontale (RTO)**, cd. "Codice di prevenzione incendi" ex D.M. 3 agosto 2015, per tutte quelle attività non dotate di Regola Tecnica Verticale (RTV), elencate nell'allegato I del D.P.R. 151/2011, escludendo di fatto la possibilità di utilizzare i "criteri tecnici di prevenzione incendi".

L'obbligo riguarda sia le attività di nuova realizzazione che le modifiche, anche solo parziali, alle attività esistenti, qualora le misure di sicurezza antincendio siano compatibili con le modifiche da effettuare.

AMIANTO: BONIFICA NEI POSTI DI LAVORO

Il disegno di legge presentato in Parlamento, che recepisce la direttiva europea 2009/148/CE, stabilisce che **entro il 1 gennaio 2024** dovrà essere effettuata la **bonifica dall'amianto nei luoghi di lavoro**.

Il provvedimento coinvolge anche i titolari di esercizi aperti al pubblico, le scuole e gli ospedali e tutti i luoghi di lavoro dove potrebbe avvenire il contatto con polveri o materiali contenenti amianto.

Lo stesso provvedimento prevede anche incentivi fiscali: la detrazione Irpef delle spese per la bonifica da amianto sale al 72% (per interventi effettuati entro fine 2019) fino a un ammontare di spese pari a 96.000 €.

Entro il 1 gennaio 2020 la presenza di amianto dovrà essere segnalata con un'apposita etichetta.